



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ESPERIA

Sede centrale e segreteria: Esperia (FR) Via San Rocco, 5 CAP 03045 – Tel. 0776938023 – Fax 0776938135 - web: www.icesperia.it

Codice Fiscale: 81004630604 - Codice Meccanografico: FRIC80300L - Codice Univoco Ufficio: UF24U1 - Codice Attività: 853110

E-mail: fric80300l@istruzione.it - PEC: fric80300l@pec.istruzione.it - distretto 58- Ambito FR 20

IBAN C/C Bancario: IT42Z0537274370000010175263

Prot. nr. “Vedi segnatura”

Esperia, 04-04-2022

Al Personale Docente e ATA
Alle Famiglie degli alunni iscritti
Ai Referenti Covid
Al DSGA
Al sito

CIRC. nr. 103

Oggetto: Nuove disposizioni Covid-19 in ambito scolastico in vigore dal 01-04-2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Trasmissione Decreto Legge 24/2022 e note correlate del Ministero dell'Istruzione, del Ministero della Sanità, della Regione Lazio.

Si trasmettono in allegato il Decreto Legge 24/03/2022 n. 24 relativo alle nuove “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” e le conseguenti e correlate note.

Si ritiene utile riassumere, di seguito, le principali indicazioni contenute nei suddetti documenti relative all'ambito scolastico.

REGOLE GENERALI DI SICUREZZA

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022, nelle scuole si applicano le seguenti misure di sicurezza:

a) obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione:

- per i bambini sino a sei anni di età;
- per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi;
- per lo svolgimento delle attività sportive;

b) rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale **di almeno un metro** salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

Fino al 30 aprile 2022:

- chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, deve possedere ed è tenuto a esibire il cosiddetto Green Pass “base”.
- sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche;
- si prevede l'obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 per i mezzi di trasporto scolastico, per i trasporti in genere e gli spostamenti, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

Gestione dei casi di positività Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Premesso che, in via generale:

• **Casi COVID-19: Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento.** Valgono le stesse indicazioni contenute nella Circolare n. 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).”

• **Contatti stretti:** A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, è applicato il regime **dell'auto-sorveglianza**, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, **fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.**

Se durante il periodo di auto-sorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che, in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, **al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. (Nota Bene: Dunque, in caso di familiare positivo, l'alunno può frequentare la scuola alle suddette condizioni).**

In ambito scolastico, a partire dal 1° aprile 2022, in base all'articolo 9 del suddetto Decreto n. 24 del 24/03/2022:

1. in assenza e fino a 3 casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, **NON si applica alcuna misura sanitaria; i bambini della Scuola dell'Infanzia che hanno compiuto i sei anni di età indossano comunque la mascherina chirurgica;**

2. in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe:

- ❖ le attività proseguono in presenza;
- ❖ i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo;
- ❖ l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;

3. in caso di comparsa di sintomi:

- ✓ è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido, anche autosomministrato) o un test molecolare;
- ✓ se si è ancora sintomatici, il test va **ripetuto al quinto giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto;
- ✓ l'esito negativo del test autosomministrato può essere attestato con autocertificazione.

4. gli alunni in isolamento per infezione da Covid sono riammessi in classe previa esecuzione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, secondo le tempistiche indicate dalla Circolare Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021 (*Questo il testo della Circolare: "Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo."*);

5. le disposizioni di quarantena sono sospese;

Nota Bene:

• Certificazioni mediche a seguito di **assenza scolastica non correlata al COVID-19**: in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, **dal 1° Aprile non sono richiesti certificati medici per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica**, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7 art. 68.

Didattica Digitale Integrata

Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via dell'infezione da SARS CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche. Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

Valutazione

La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza nell'anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Riunioni da remoto dal 1° Aprile

Il venire meno dell'emergenza determina la fine della possibilità di svolgere le riunioni a distanza **a meno che essa «non sia stata prevista negli atti regolamentari interni** di cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Uscite didattiche e visite di istruzione

E' prevista la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Dal 1° al 30 aprile 2022:

- è necessario GP base per i trasporti;
- è necessario GP rafforzato per accedere a:

a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;

b) convegni e congressi;

c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione.

Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli indicati in precedenza e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. L'obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

Obbligo vaccinale del personale

Il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede sostanziali modifiche all'obbligo vaccinale che era stato introdotto dal decreto legge 172/2021 per il personale della scuola.

L'art. 4-ter. 1:

Prevede fino al 15 giugno l'obbligo vaccinale per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione (e quindi in particolare anche del personale ATA). Conferma la possibilità di esenzione o differimento dall'obbligo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2

L'art. 4-ter. 2:

Prevede fino al 15 giugno l'obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione.

Prevede che la vaccinazione sia requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni e che i dirigenti scolastici e i soggetti responsabili delle altre istituzioni indicate verifichino immediatamente l'adempimento dell'obbligo

A decorrere dal 1° aprile 2022 cessano però gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e Ata disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale. Laddove comunque non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed ata sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale, il personale docente sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica e potrà accedere ai locali scolastici munito di green pass base.

Nelle more di nuove disposizioni attuative, a detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento.

In particolare, secondo la nota MI n. 659 del 31.03.2022: (...) Inoltre, per quanto concerne la determinazione dell'orario di lavoro, la prestazione lavorativa dovrà svolgersi su 36 ore settimanali, al pari di quanto previsto per i lavoratori temporaneamente inidonei all'insegnamento (art. 8 del medesimo CCNI del 25 giugno 2008) nonché per tutto il personale docente ed educativo che a vario titolo non svolge l'attività di insegnamento ma viene impiegato in altri compiti (quali i docenti che svolgono le funzioni di cui all'articolo 26 della legge 448/1998, quelli destinati ai progetti nazionali di cui alla legge 107/2015, ecc.).

NB: Differenza del personale ATA rispetto ai docenti: “non svolgendo ‘attività didattiche a contatto con gli alunni’, si ritiene, invece, che i dirigenti scolastici ed il personale ATA, pur se inadempienti all'obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività” (Nota MI del 28 marzo 2022, n. 620)

L'art. 4- quinquies modificato dal dl 24/2022: Prevede che, fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatorio di cui all'articolo 4- sexies, il personale della scuola obbligato (docenti, personale educativo e ATA) fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, debba possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID19 da vaccinazione, guarigione o test, il cosiddetto green pass base.

Varie indicazioni per i lavoratori

Lavoratori inidonei temporaneamente:

L' art. 83, c. 1, D.L. 34/2020 (sorveglianza sanitaria eccezionale) è prorogato dall'art. 10, c. 2 Allegato B pt. 1, D.L. 24/2022, fino al 30 giugno 2022. Ai lavoratori temporaneamente inidonei, quindi, continua ad applicarsi la Nota MI 11 settembre 2020, n. 1585.

Lavoratori fragili e lavoro agile: NON è stato prorogato l'art. 26, c. 2-bis del D.L. 18/2020.

Assenza per quarantena e per malattia da Covid-19 Risulta ancora in vigore l'art. 87, c. 1, D.L. 18/2020 secondo cui “il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in

permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comportamento”).

Assenze per effettuare la vaccinazione Art. 31, c. 5, D.L. 41/2021: “l'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché degli enti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) per la somministrazione del vaccino contro il COVID19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio”.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Parisina Giuliano)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. 93/1993